SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

COMMISSIONI RIUNITE

8ª (Agricoltura e foreste)

e

11ª (Igiene e sanità)

MARTEDÌ 11 APRILE 1967

(8ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione DI ROCCO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari » **(1553)** (*D'iniziativa dei deputati Bartole; De Marzi Fernando ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni):**

PRESIDENTE, *relatore* . . *Pag.* 104, 106, 107, 108 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118
CARELLI 106, 108, 109, 112, 114, 115, 116, 117, 118
CATALDO 113
CIPOLLA 107, 108
DI GRAZIA 105, 111, 113, 114, 115, 116
FERRONI 113
GRIMALDI 111, 112, 114, 117
MONNI 109, 110
MURDACA 106, 108, 110, 114, 115
SANTARELLI 109, 110
SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . *Pag.* 104, 105, 106 107, 110, 111, 112, 114, 115
VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 106, 108, 109, 113, 114, 116, 118
ZONCA 112

La seduta è aperta alle ore 10,50.

Sono presenti:

dell'8ª Commissione i senatori Attaguile, Bernardo, Bolettieri, Canziani, Carelli, Cataldo, Cipolla, Cittante, Compagnoni, Di Rocco, Grimaldi, Murdaca, Santarelli e Tiberi;

dell'11ª Commissione i senatori Bonadies, Caroli, Cassini, Criscuoli, Di Grazia, Di Paolantonio, Ferroni, Pignatelli, Zelioli Lanzini e Zonca.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del regolamento, i senatori Bertola, Medici, Sibille, Sellitti e Tedeschi sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Spasari, Lepore, Monni, Jodice e Morabito.

Intervengono i Sottosegretari per l'agricoltura e le foreste Schietroma e per la sanità Volpe.

BOLETTIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bartole; De Marzi Fernando ed altri: « Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari » (1553) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE, *relatore.* L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Bartole; De Marzi Fernando, Berloffa, De Leonardis, Urso, Agosta, Laforgia e Tambroni: « Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che nell'ultima seduta si svolse, sull'articolo 42, un'ampia discussione e che ne fu approvato il solo quarto comma, con qualche modifica di non grande entità, ancorchè utile, mentre la Commissione si fermò sul comma settimo, intorno al quale esistevano contrasti, nel senso che furono avanzate delle proposte di modifica e di soppressione. Una modifica sostanziale è quella proposta dal Ministero della sanità, in subordine alla sostituzione dell'intero articolo. Poichè la questione apparve di natura squisitamente giuridica, le Commissioni riunite incaricarono l'onorevole sottosegretario Schietroma — il quale è anche un valente avvocato — di studiare il problema e di riferire circa il miglior modo di risolverlo, tenendo conto anche del fatto che la soppressione o il mantenimento del settimo comma dell'articolo 42 interferisce con l'articolo 44.

Prego, perciò, l'onorevole sottosegretario Schietroma di farci conoscere le conclusioni a cui egli è pervenuto.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Mi pare che le preoccupazioni avanzate dal Ministero della sanità siano molto fondate. In effetti, si tratta di conciliare le disposizioni del provvedimento in esame con la legislazione vigente e, soprattutto, di non inficiare quelle norme del Codice penale che contemplano specificatamente i reati che ci interessano e le relative sanzioni. Il comma settimo dell'articolo 42 di cui ci stiamo occupando stabilisce: « Qualora invece si tratti di frode tossica o comunque dannosa alla salute, il medico provinciale trasmetterà immediatamente le denunce all'autorità giudiziaria ». Approvandolo, noi andremmo ad affermare sommariamente dei concetti che potrebbero ingenerare equivoco nel campo penale. Sappiamo, infatti, che il codice penale tratta questa materia in due capi precisi, per cui mi sembra più opportuno stabilire che il medico provinciale, qualora si tratti di delitti previsti dai Capi II e III del Titolo VI del Libro II del codice penale — che sono appunto le parti in cui è contemplata questa materia con le singole fattispecie e con pene differenziate — rimetta il giudizio all'autorità giudiziaria. Infatti l'articolo 439 del Codice penale riguarda l'avvelenamento da sostanze alimentari; l'articolo 440 l'adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari, l'articolo 441 l'adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute; l'articolo 442 il commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate. Inoltre, vi è anche l'ipotesi, sempre prevista dal codice penale, che questi atti siano commessi colposamente nel qual caso essi dalla legge comune — che regola l'intera materia e non soltanto quella delle paste alimentari — vengono puniti sempre come delitti. Quindi, mi sembra sia doveroso far riferimento senz'altro a questa serie di articoli del codice penale, perchè, altrimenti, approvando il settimo comma dell'articolo 42 nel testo in esame, acquisterebbe efficacia anche un'altra norma, con-

tenuta nell'articolo 44, ove, tra l'altro, è detto: « Nei casi di particolare gravità, previsti dal settimo comma dell'articolo 42, alla pena dell'ammenda è aggiunta quella dell'arresto fino ad un anno », norma che non ritengo in armonia colla legge ordinaria. Essa porterebbe infatti confusione in tutta la materia, perchè non si riuscirebbe a comprendere come, in una fattispecie che la legge comune punisce come delitto, con la multa e la reclusione, possa essere, con una norma diversa dal Codice, punita invece come contravvenzione e quindi con l'ammenda e l'arresto. Perciò è opportuno, sopprimendo questo comma e modificando quello dell'articolo 44 a cui esso si collega, riportarsi alla legge generale, ossia al Codice penale. Di conseguenza diventa giusto e conforme allo spirito di tutto il nostro ordinamento che il medico provinciale non adotti provvedimenti che spettano all'autorità giudiziaria, ma, quando egli non sia autorizzato a procedere in via amministrativa, rimetta tutto alla stessa autorità giudiziaria, per la parte che rientra nell'ambito del codice.

Ciò premesso, appare opportuno accogliere l'emendamento proposto dal Ministero della sanità, di cui dovremo poi tener conto in sede di esame del terzo comma dell'articolo 44.

D I G R A Z I A . Perchè volete eliminare la possibilità di risolvere le questioni in via amministrativa?

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Con l'articolo 45 diamo la possibilità al medico provinciale, esclusi i casi di cui al settimo comma dell'articolo 42, di invitare la parte a risolvere amministrativamente la questione, applicando la diminuzione di due terzi rispetto alle pene massime indicate dall'articolo 44. Peraltro — così come, del resto, è stato fatto per i Prefetti per quel che riguarda le contravvenzioni stradali — quando si tratti di delitti che presuppongono l'esistenza del dolo, per i quali, cioè, la pena pecuniaria è accoppiata, o congiuntamente o disgiuntamente, alla reclusione, è chiaro che non vi può essere la risoluzione in pura via amministrativa, ma che deve essere demandata al procedimento penale, con tutte le garanzie previste dal Codice anche per la difesa.

D I G R A Z I A . Questo, quando avviene?

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Quando il medico provinciale, che sta esaminando la questione in base alle norme del provvedimento che stiamo per varare, ravvisa gli elementi di una fattispecie regolata dal codice penale, ossia di avvelenamento da sostanze nocive, spaccio di sostanze dolosamente nocive e così via.

D I G R A Z I A . Infrazione commessa a fine di dolo?

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Certo, ed è un obbligo che compete particolarmente al medico provinciale, ma che sussiste in via generale per ogni cittadino: di denunciare, cioè, all'autorità giudiziaria qualunque reato di cui egli venga a conoscenza e che sia punibile quale delitto. Solamente che, se non richiamiamo questa norma, o, peggio, ne approviamo un'altra, creiamo confusione in un settore già regolato con precisione dal Codice penale; e, comunque, la ricordiamo nel caso che sia impossibile — in determinati casi — risolvere la questione in via amministrativa.

D I G R A Z I A . Se, per esempio, si riscontra un eccesso di acqua nel pane, che succede? Oggi, in questo caso, il medico provinciale sporge denunzia all'autorità giudiziaria.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Con le nuove disposizioni ciò non si verificherà più.

D I G R A Z I A . D'accordo, è questo che volevo sapere: cioè non è uno dei casi di frode tossica.

V O L P E , *Sottosegretario di Stato per la sanità.* I casi di frode tossica sono quelli che rientrano nella dizione da noi precisata proprio per evitare la scarsa specificazione dell'attuale settimo comma.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Anche perchè « frode tossica » non è termine giuridico.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Perchè ci sia frode tossica deve esserci un veleno. È proprio per questo che è stata proposta — anche per i riflessi sull'articolo 44 — la seguente nuova dizione del settimo comma sulla quale il relatore è d'accordo: « Il medico provinciale, qualora si tratti di delitti previsti dal Capo II e dal Capo III del Titolo VI del Libro II del Codice penale, trasmetterà immediatamente le denunce all'autorità giudiziaria ».

V O L P E , *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Benissimo.

M U R D A C A . Desidero fare una dichiarazione di voto, in verità più che altro per tranquillità del senatore Di Grazia, il quale, pur essendo un valorosissimo medico, non ha, tuttavia, dimestichezza con la materia che noi giuristi stiamo minutamente trattando. Quando si dice — e l'ho sostenuto anche nella precedente seduta — « frode tossica » non si dice niente, perchè è una dizione priva di significato dal punto di vista giuridico. Se questa dizione vuol significare una frode commessa con sostanze nocive, allora essa è compresa nella nuova formulazione proposta dal Ministero della sanità. Quindi, senatore Di Grazia, da questo punto di vista siamo perfettamente a posto.

L'altro chiarimento che vorrei dare a titolo di pura informazione è che non vi è alcun provvedimento di legge il quale autorizzi un organo amministrativo a emettere un qualsiasi decreto di condanna a pene pecuniarie o restrittive della libertà personale, per cui è giusto che tali questioni siano demandate al codice penale.

Per questi motivi dichiaro di votare a favore delle modifiche concordate fra Governo e relatore in ordine al settimo comma dell'articolo 42.

C A R E L L I . È giusto ciò che è stato detto chiaramente dal senatore Schietroma e confermato dal senatore Murdaca sul testo proposto dal sottosegretario Volpe. Però faccio rilevare che andiamo praticamente a modificare anche l'orientamento e l'articolazione di disposizioni successive. Difatti, tanto per fare un esempio, l'articolo 46, al penultimo comma, prevede che: « Le disposizioni contenute nel presente articolo derogano a quelle di cui all'articolo 35 del codice penale ».

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Si tratta solo di sospensione dell'esercizio professionale; comunque è un altro problema, che vedremo in sede di articolo 46.

C A R E L L I . Allora, detto questo, concordo con l'orientamento emerso.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti il seguente emendamento, sostitutivo del settimo comma dell'articolo 42:

« Il medico provinciale, qualora si tratti di delitti previsti dal Capo II e dal Capo III del Titolo VI del Libro II del Codice penale, trasmetterà immediatamente le denunce all'autorità giudiziaria ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 42 nel testo risultante con gli emendamenti approvati oggi e nella precedente seduta.

(*È approvato*).

Come i colleghi ricordano, l'articolo 43 è già stato approvato nella precedente seduta; passiamo, pertanto, all'esame e alla votazione degli articoli successivi.

TITOLO VIII.

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 44.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato:

a) la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 10, 12 (secondo comma), 18, 27, 34, 36 (secondo comma), è punita con l'ammenda sino a lire 2.000.000;

b) la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 (ultimo comma), 16, 17, 20 (secondo, terzo e quarto comma), 21, 22 (ultimo comma), 24 (secondo e terzo comma), 26, 33 (ultimo comma) è punita con l'ammenda sino a lire 200.000;

c) la violazione delle norme della presente legge diversa da quelle indicate nelle precedenti lettere *a*) e *b*) e del regolamento per l'esecuzione della presente legge nonchè dei provvedimenti amministrativi previsti dalla legge medesima è punita con l'ammenda sino a lire 1.000.000.

In ogni caso il contravventore è tenuto al pagamento della tassa di analisi. Al personale preposto al servizio di vigilanza competono i diritti previsti dalla legge 5 aprile 1961, n. 322.

Nei casi di particolare gravità, previsti dal settimo comma dell'articolo 42, alla pena dell'ammenda è aggiunta quella dell'arresto fino ad un anno.

Ai sensi dell'articolo 15 del codice penale, le disposizioni della presente legge sono speciali rispetto a quelle contenute nelle leggi 30 aprile 1962, n. 283 e 26 febbraio 1963, n. 441.

E' stato presentato dal Governo il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« Salvo che il fatto costituisca più grave reato:

a) la violazione delle disposizioni previste dagli articoli 1, 2 e 3, è punita con l'ammenda da lire 100 mila a lire 2 milioni;

b) la violazione delle disposizioni previste dagli articoli 7 e 9 (ultimi commi), 16, 17 e 20 (secondo, terzo e quarto comma), 21 e 24 (terzo e quarto comma), 26 e 33 (ultimo comma) è punita con l'ammenda da lire 20 mila a lire 200 mila;

c) la violazione delle norme della presente legge diverse da quelle indicate nelle precedenti lettere a) e b) e non contenenti richiami ai divieti di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni e del regolamento per l'esecuzione della presente legge e dei provvedimenti amministrativi previsti dalla legge medesima è punita con la ammenda da lire 50 mila a lire 1 milione.

Al personale preposto al servizio di vigilanza competono i diritti previsti dalla legge 5 aprile 1961, n. 322 ».

Il presente emendamento tende essenzialmente a fissare un minimo, oltre che un massimo, delle pene previste per i contravventori e ad ottenere un trattamento delle frodi uniforme e coerente con la legge 30 aprile 1962, n. 243.

L'emendamento, quindi, aggrava le pene previste per i contravventori, in quanto ne fissa il limite minimo, oltre — ripeto —, che quello massimo.

Sono favorevole all'aggiunta dell'articolo 9, alla lettera *b*), perchè la mancanza del riferimento a questo articolo determinava una diversità ingiustificata di trattamento proprio a danno del grano duro.

C I P O L L A . La lettera *c*) di questo nuovo testo prevede un alleggerimento delle pene, perchè si legge: « la violazione delle norme della presente legge, diverse da quelle indicate nelle precedenti lettere . . . ».

S C H I E T R O M A , *Sottosgretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Per quanto concerne l'articolo 9, debbo dire che le frodi che riguardano il grano tenero e quelle che riguardano il grano duro sono trattate allo stesso modo. Infatti, perchè doveva prevedersi un trattamento diverso?

P R E S I D E N T E , *relatore.* Prima di esprimere il mio pensiero, desidero ascoltare i chiarimenti che il rappresentante del Governo vorrà fornirci.

V O L P E , *Sottosegretario di Stato per la sanità.* L'emendamento che il Governo ha ritenuto di proporre, si prefigge due scopi: fissare un minimo, oltre che un massimo, delle pene previste per i contravventori; ottenere un uniforme trattamento delle frodi e delle violazioni, allineandole alla legge del 1962, n. 243.

Ora, a differenza di quanto ha osservato il senatore Cipolla, debbo dire che l'allineamento del trattamento, da noi proposto, non implica una diminuzione, ma un aumento nelle pene minori.

C I P O L L A . Il disegno di legge al nostro esame è d'iniziativa parlamentare e i colleghi che lo hanno presentato si prefiggevano lo scopo di fissare, in difesa dei consumatori ed anche dei produttori, delle garanzie rigorose per quanto riguarda la produzione degli sfarinati e dei loro prodotti. Con questo emendamento, invece, noi allarghiamo, a mio avviso, queste garanzie. Io in particolare, come siciliano e come meridionale, mi preoccupo della soppressione della lettera *c*), perchè non è vero che si può trattare l'articolo 9 allo stesso modo degli altri articoli, in quanto la pastificazione è un momento successivo alla macinazione e quindi presenta una maggiore possibilità di frode: infatti mentre il grano duro si può macinare come gli altri, al momento della pastificazione vi è la miscelazione di acqua con altre sostanze. Il consumatore, pertanto, per quanto riguarda il grano duro, si trova, al momento della pastificazione, esposto a maggiori rischi per la maggiore difficoltà di guardarsi dalle sofisticazioni.

A mio avviso, i colleghi della Camera hanno bene operato nel distinguere, aggravandole, le violazioni delle norme previste agli articoli 1, 2, 3, 5, 10, 12, 18, 27, 34, 36 da quelle previste agli articoli 7, 16, 17, 20, 21. 22, 24, 26, 33.

Signor Presidente, dichiaro di essere contrario anche alla soppressione degli ultimi due commi dell'articolo 44.

Colgo l'occasione per dichiarare che, se fossi stato presente quando si è votato l'articolo 9 (chiedo scusa alla Commissione, ma motivi di salute mi hanno costretto a non partecipare ad alcune sedute della Commissione), mi sarei opposto a che fossero apportate modifiche a questo articolo. Noi abbiamo una produzione di grano duro che nel Mercato comune trova notevole possibilità di difesa, e il nostro interesse è quello di autorizzare il massimo impiego di grano duro nella pastificazione (io parlo come produttore meridionale). Se noi diamo la possibilità — come appare dall'articolo 51 — di pastificare non soltanto con semola, ma anche con semolato di grano tenero, noi non facciamo altro che darci la zappa sui piedi per quanto riguarda la produzione di grano duro. È chiaro, inoltre, che in tale maniera non facciamo nemmeno l'interesse dei consumatori.

C A R E L L I . Questa è una questione ormai superata.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Vorrei far presente alla Commissione che io sono del parere che ai contravventori dell'articolo 9 sia giusto applicare le stesse pene che vengono applicate ai contravventori dell'articolo 7.

M U R D A C A . Signor Presidente, devo dichiararmi favorevole al mantenimento del testo della Camera e contrario agli emendamenti presentati dal Ministero della sanità. Infatti la nostra costante preoccupazione in questo provvedimento è stata ed è sempre quella di evitare le possibili frodi che si possono commettere nel delicato settore della pastificazione. Per il raggiungimento di tale fine ci sembra opportuno e necessario mantenere su di un piano di maggior severità le sanzioni, come appunto è previsto nel testo originario. L'emendamento governativo aggrava le sanzioni soltanto in un punto, e precisamente nella fissazione dei minimi. Sappiamo però che l'orientamento moderno della giurisprudenza è quello di dare al giudice una maggiore ampiezza e discrezionalità nella irrogazione delle pene. Per questo motivo siamo contrari alla fissazione dei minimi suddetti. A nostro avviso, è più importante il massimo, tanto più che il minimo fissato con l'emendamento del Governo va

quasi a collimare con i minimi previsti dalla nuova legge per l'aggiornamento delle pene pecuniarie.

Dette pene non sono altro che quelle previste dalla legge del 1947 e da leggi posteriori che sono state via via aggiornate in relazione alla svalutazione monetaria.

Concludo questo mio breve intervento sollecitando l'approvazione del testo così come ci è stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, con la sola soppressione del penultimo comma in relazione all'emendamento apportato al comma settimo dell'articolo 42.

M O N N I . Poichè il collega Murdaca propone la soppressione dei minimi per dare maggiore discrezionalità al magistrato nella irrogazione delle pene, mi sembra necessario che nella legge si dica: « è punito con l'ammenda sino a lire x »

P R E S I D E N T E , *relatore*. Senatore Monni, la legge si esprime proprio in questi termini.

M O N N I . Mi sembra inoltre che la preoccupazione del Governo circa una possibile applicazione della pena al di sotto di una certa misura non abbia ragione di essere, dal momento che nella legge penale i minimi sono già previsti.

V O L P E , *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Poco fa si è parlato dell'indirizzo moderno seguito dalla giurisprudenza nel senso di lasciare al giudice una maggiore discrezionalità nella irrogazione delle pene, orientamento col quale contrasterebbe la fissazione di minimi. Il Governo non crede che sia così; si rimette comunque ai giuristi presenti in Commissione. Il punto però sul quale il Governo ritiene indispensabile insistere è quello della necessità di una legislazione uniforme per quanto riguarda la violazione della legge. Tutti i prodotti devono ricevere lo stesso trattamento e non deve avvenire quello che è accaduto per il vino, il quale ha avuto un trattamento speciale. Tutte le frodi, a qualunque prodotto si riferiscano, devono essere trattate allo stesso modo.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Il sottosegretario Volpe si è voluto riferire al problema dell'allineamento. Mi dispiace di non poter convenire con lui su questo punto. Il Parlamento ha voluto trattare in un determinato modo questo tipo di frode alimentare. Ben vengano queste « pene speciali », dal momento che si tratta di alimenti essenziali alla vita dell'uomo.

Se il Governo non insiste nel suo emendamento, proporrei alla Commissione di accogliere il testo della Camera, salvo la sostituzione, al primo comma, lettera *b*), delle parole: « di cui agli articoli 7 (ultimo comma) », con le altre: « di cui agli articoli 7e 9 (ultimi commi) » e la soppressione del penultimo comma.

Ricordo alla Commissione che il Governo si è rimesso alle Commissioni per la parte relativa ai minimi.

V O L P E , *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Mi rimetto alle Commissioni riunite.

C A R E L L I . Faccio presente alla Commissione che, se respingiamo il testo governativo, respingiamo anche alcuni indirizzi che il presidente Di Rocco ha prima indicato. Sarebbe opportuno sapere dal Governo se è disposto ad aderire alla nuova formulazione.

P R E S I D E N T E . *relatore*. Poichè il punto sul quale vi è l'accordo è quello dell'aggiunta della menzione dell'articolo 9 dopo l'articolo 7, proporrei di votare intanto questa parte dell'emendamento.

S A N T A R E L L I . Sono contrario all'emendamento del Governo.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo per la parte che riguarda la sostituzione delle parole: « di cui agli articoli 7 (ultimo comma) », con le altre: « di cui agli articoli 7 e 9 (ultimi commi) ».

(*È approvato*).

SANTARELLI. Se noi sopprimiamo il penultimo comma dell'articolo 44, non prevediamo più l'arresto per i reati di particolare gravità?

MURDACA. Abbiamo approvato l'emendamento che fa riferimento alle norme del Codice penale che prevedono la reclusione.

PRESIDENTE, *relatore*. Il nuovo testo del settimo comma dell'articolo 42 recita: « Il medico provinciale, qualora si tratti di delitti previsti dal Capo II e dal capo III del Titolo VI del Libro II del codice penale, trasmetterà immediatamente le denunce all'autorità giudiziaria ».

MONNI. La quale applicherà le norme vigenti del Codice penale.

SANTARELLI. Chi lo dice? È una facoltà del magistrato!

MONNI. È un dovere!

SANTARELLI. Di procedere all'arresto?

MURDACA. Anche mantenendo il penultimo comma, non si procede all'arresto.

SANTARELLI. Quale legge impone al magistrato di disporre l'arresto?

MONNI. Il testo del penultimo comma dell'articolo 44 recita: « Nei casi di particolare gravità previsti dal settimo comma dell'articolo 42, alla pena dell'ammenda è aggiunta quella dell'arresto fino ad un anno ».. Ora il collega Santarelli ritiene che l'arresto venga reso obbligatorio dal predetto comma, il che non è, perchè solo in determinati casi il magistrato può e deve stabilire la pena dell'arresto. C'è quindi una facoltà e un obbligo: nei casi in cui l'arresto è facoltativo, non c'è bisogno della legge, quando è obbligatorio, la legge lo dice esplicitamente.

SANTARELLI. Quale legge lo prevede?

MONNI. Il Codice penale.

SANTARELLI. Se mi permette, vorrei dire che questa legge è un po' più del Codice penale!

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Lei vuole prevedere qui la pena dell'arresto quando il Codice penale prevede 15 anni di reclusione?

MONNI. Aggiungo che il Codice penale nei titoli ricordati dispone delle pene molto più gravi di quelle che sono qui previste. Se l'autorità giudiziaria riceve dal medico la denuncia di un caso particolarmente grave, può condannare ad un anno e mezzo di reclusione.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche a quindici anni!

Nell'ipotesi di delitti colposi di comune pericolo il Codice prevede la reclusione; e qui vogliamo parlare di arresto?

SANTARELLI. Infatti l'abbiamo visto! Si è voluto aggiungere qui la pena dell'arresto, appunto perchè quello che lei dice non si è mai verificato.

PRESIDENTE, *relatore*. Dovevo un chiarimento al senatore Grimaldi, ma credo che non ce ne sia più bisogno, in quanto, circa la soppressione dell'ultimo comma, ha risposto l'onorevole Sottosegretario dicendo che, anche se esistono altre leggi, il legislatore intende regolare in modo particolare questo settore. Il relatore, pertanto, mentre è d'accordo sulla soppressione del penultimo comma, è contrario alla soppressione dell'ultimo comma.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo del penultimo comma dell'articolo 44.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 44, quale risulta dagli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 45.

Fuori dei casi previsti dal settimo comma dell'articolo 42, il medico provinciale del luogo ove ha sede l'impresa a carico della quale si procede, invita il legale rappresentante della stessa a definire il contesto in via amministrativa.

Il medico provinciale stabilisce la somma da versarsi da parte del trasgressore, a norma delle disposizioni contenute nel precedente articolo 44, ed applicando la diminuzione di due terzi rispetto alle pene massime ivi indicate.

Qualora il trasgressore non provveda al versamento, da effettuarsi presso la Tesoreria provinciale nel termine di 15 giorni dalla ricezione dell'invito, il medico provinciale trasmette gli atti all'autorità giudiziaria competente per territorio.

Il Ministero della sanità ha proposto un emendamento soppressivo dell'intero articolo. Il senatore Grimaldi, invece, in conseguenza delle modifiche apportate al settimo comma dell'articolo 42, propone di sopprimere soltanto la prima parte.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il settimo comma dell'articolo 42 non lo abbiamo soppresso; lo abbiamo soltanto specificato e siccome nei casi in esso previsti il medico provinciale non ha più alcuna potestà amministrativa, perchè tutto deve essere portato davanti all'autorità giudiziaria, a maggior ragione si deve mantenere l'inciso che il senatore Grimaldi vorrebbe sopprimere. In altri termini, se il medico provinciale si trova di fronte a contravvenzioni previste da questa legge, ha la facoltà di procedere in via amministrativa; se invece si tratta di delitti previsti dal Codice penale, cui abbiamo fatto riferimento nel settimo comma dell'articolo 42, deve trasmettere subito la denuncia all'autorità giudiziaria. Ma di tutti i reati, sia quelli previsti da questa legge, sia quelli previsti dalla legge ordinaria, giudicherà la Magistratura.

Il legislatore ha voluto qui prevedere l'istituto, diciamo, della depenalizzazione, dando al medico provinciale la facoltà di definire il contesto in via amministrativa. Egli stabilisce la somma da versarsi da parte del trasgressore, se il massimo è un milione, invita il trasgressore a versare entro 15 giorni un terzo della somma e qualora questi non provveda al versamento nei termini stabiliti, trasmette gli atti all'autorità giudiziaria competente. Il riferimento al Codice penale che fa il Ministero della sanità, praticamente riproporrebbe la materia dinanzi al magistrato, perchè si dovrebbe seguire le modalità previste dalla procedura ordinaria.

G R I M A L D I . In questo caso il medico provinciale è l'autorità abilitata a transigere.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Vi è poi una logica: se sopprimiamo l'articolo 45, diventa inutile la modifica apportata al settimo comma dell'articolo 42, perchè avremmo dovuto invece prevedere che tutti i casi debbono essere portati dinanzi all'autorità giudiziaria.

D I G R A Z I A . Sono d'accordo sul mantenimento dell'articolo 45, ma, siccome si tratta di somme piuttosto rilevanti, invece di 15 giorni, non potremmo stabilire un termine di 30 giorni, per dare la possibilità al trasgressore di procurarsi la somma che deve pagare?

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il sistema per prolungare il termine si trova sempre, perchè il trasgressore può chiedere al medico provinciale che gli mandi l'invito 10 giorni dopo.

G R I M A L D I . Siccome non possiamo invocare sempre questa indulgenza del medico provinciale, ma dobbiamo pensare invece al medico provinciale che compie scrupolosamente il suo dovere, io credo che con la stessa comprensione con cui abbiamo elevato da 60 a 90 giorni il termine entro il quale l'Istituto superiore di sanità dovrà eseguire le analisi di revisione, anche in questo caso i 15 giorni possano essere portati a 30, il che non significa un'attenuazione della pena.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Deve considerare che già con le modifiche che abbiamo introdotto siamo arrivati a 125 giorni; se ora portiamo questo termine a 30 giorni, arriviamo a sei mesi.

P R E S I D E N T E . *relatore.* Mi sembra che la questione non meriti una lunga discussione.

C A R E L L I . Vorrei dire al senatore Di Grazia che due sono i casi: o l'interessato non accetta l'invito ad effettuare il pagamento dell'ammenda, perchè vuole portare la questione in sede giudiziaria, ed allora il periodo di quindici giorni è eccessivo; oppure l'interessato accetta tale invito, ed allora quel periodo è sufficiente. Ma se il senatore Di Grazia insiste sul fatto che possono alle volte verificarsi disguidi, scioperi e via dicendo, e sulla necessità di dare quindi all'interessato il margine per un ripensamento, non mi sembra che l'accoglimento della sua proposta possa pregiudicare molto la questione. L'importante è che l'articolo non venga soppresso.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Non dimentichiamo che si tratta di persone che hanno commesso delle infrazioni.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Se si trattasse di oblazione amministrativa, dovrebbe essere pagata immediatamente.

Z O N C A . La discussione mi sembra superflua. Chi viola una norma di legge, sa bene anche a quali sanzioni si espone; per cui, in questo caso, saprà anche che esiste un termine preciso, che non può essere superato.

Tale termine, quindi, deve essere mantenuto proprio per il fatto che la norma in discussione si propone lo scopo di evitare le contraffazioni.

G R I M A L D I . Facciamo allora riferimento alle altre norme vigenti in materia finanziaria. Ad esempio, quando l'intendenza di finanza notifica il verbale di contravvenzione trasmessole dalla polizia tributaria, l'interessato, oblando entro 30 giorni, pagherà un sesto del massimo della pena; ed in questo caso siamo in regime fiscale, dove le frodi sono spesso volute, premeditate e realizzate in grande stile.

Nel caso di cui ci occupiamo molte aziende sono a conduzione familiare, specie nel Meridione; per cui mi sembrerebbe il caso di concedere loro un termine più ampio.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Come ho già avuto occasione di osservare nella seduta precedente, i termini complessivi previsti per le varie operazioni ammontano già, complessivamente, a 125 giorni; e con questi ulteriori quindici giorni, trascorrerebbero ben 140 giorni dal momento in cui è stato prelevato il campione. Ora bisogna tener conto anche della situazione giudiziaria, in quanto non è improbabile che la questione finisca poi dinanzi al magistrato, alla Corte di appello, alla Corte di cassazione, per cui il legislatore deve preoccuparsi di evitare che un reato di questo genere cada in prescrizione. È infatti evidente che qualsiasi avvocato che compie il suo dovere farà di tutto per guadagnar tempo, nella speranza appunto di una prescrizione o di un'amnistia, e quindi il termine di quindici giorni, considerato isolatamente, mi sembra non meriti eccessiva considerazione.

G R I M A L D I . Ma il prelevamento dei campioni può forse costituire di per se stesso certezza di frode?

F E R R O N I . Non certezza, ma presunzione. Il commerciante deve quindi avere tutto il tempo necessario per predisporsi alla transazione.

D I G R A Z I A . Io, comunque, insisto sull'opportunità di portare il termine a 30 giorni.

C A T A L D O . Sono d'accordo col collega Di Grazia, considerando la questione da lato umano, sociale ed economico. A volte, infatti, gli interessati debbono raggranellare le somme necessarie per pagare la penale, per cui mi sembrerebbe giusto concedere loro un po' di respiro.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, e non insistendo il Sottosegretario di Stato per la sanità nella sua proposta di soppressione dell'intero articolo, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Di Grazia consistente nel sostituire, nell'ultimo comma, alle parole « nel termine di 15 giorni » le altre: « nel termine di 30 giorni ».

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 45.

(*È approvato*).

Art. 46.

Nel caso di condanna irrevocabile per i reati previsti dal precedente articolo 44, l'autorità giudiziaria trasmette copia della sentenza con l'annotazione del passaggio in giudicato al medico provinciale del luogo ove ha sede l'impresa.

Il medico provinciale può disporre il ritiro della licenza di esercizio a carico del trasgressore, nel caso di condanna alle pene congiunte dell'ammenda e dell'arresto di cui al penultimo comma dell'articolo 44.

L'imprenditore, al quale sia stata ritirata la licenza di esercizio a norma del presente articolo, non può ottenere il rilascio di nuova licenza per la medesima attività prima che sia decorso un anno dalla data del provvedimento di ritiro.

Il medico provinciale del luogo ove ha sede l'impresa può disporre, altresì, la sospensione della licenza fino a sei mesi, quando il trasgressore abbia riportato, per infrazioni nello spazio di due anni, almeno quattro condanne irrevocabili per contravvenzioni punibili con l'ammenda fino a lire 1.000.000 o due condanne irrevocabili per contravvenzioni punibili con l'ammenda fino a lire 2.000.000 o tre condanne irrevocabili, di cui due per contravvenzioni punibili con l'ammenda fino a lire 1.000.000 e una per contravvenzione punibile con l'ammenda fino a lire 2.000.000.

Alla condanna irrevocabile, ai soli effetti del comma precedente, è equiparata la definizione in via amministrativa.

Le disposizioni contenute nel presente articolo derogano a quelle di cui all'articolo 35 del codice penale.

Il provvedimento del medico provinciale è vincolante per le autorità designate dalla legge alla concessione delle licenze.

V O L P E , *Sottosegretario di Stato per la sanità*. In sede ministeriale si sarebbe propensi ad una soppressione dell'articolo. In merito mi rimetto alle Commissioni riunite, osservando però che non si ritiene comunque di poter accettare la disciplina della sospensione o ritiro della licenza così come proposta. Pur concordandosi, infatti, in linea di massima, sull'opportunità di un procedimento del genere, si rileva che lo stesso deve essere adeguatamente disciplinato in sede di revisione della vigente disciplina igienica sulla produzione e sul commercio dei prodotti alimentari.

P R E S I D E N T E , *relatore*. La materia potrà essere oggetto di future norme. Nei limiti del coordinamento si provvederà intanto ad una migliore formulazione. Io sono, ad ogni modo, contrario alla soppressione dell'articolo.

V O L P E , *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Non ho presentato formalmente un emendamento soppressivo, rimettendomi, come ho detto, alle decisioni delle Commissioni riunite.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Allora, poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 46.

(*È approvato*).

Art. 47.

Nei casi previsti dal settimo comma dell'articolo 42, il medico provinciale può ordinare la chiusura dell'esercizio fino alla definizione del procedimento penale.

Il provvedimento di chiusura può essere revocato in ogni tempo, allorquando il titolare dell'impresa offra adeguata garanzia di avere eliminato le cause e le ragioni in base alle quali era stata disposta la chiusura.

Contro il provvedimento del medico provinciale è ammesso ricorso al Ministro della sanità nel termine di giorni trenta dalla notifica.

Il provvedimento di chiusura previsto dal presente articolo non preclude l'esercizio del potere conferito al medico provinciale dal precedente articolo 46.

Tuttavia, in questo caso, il periodo di chiusura preventivo sarà computato ai fini del decorso dei termini massimi previsti dallo stesso articolo 46.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche di questo articolo riterremmo opportuna la soppressione, considerato che è ancora in vigore la legge n. 243 del 1962, modificata con la legge 26 febbraio 1963, n. 441.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Ho già detto che, anche se sulla stessa materia esistono leggi già in vigore o altri disegni di legge, è da ritenere che l'importanza di essa abbia spinto i proponenti a regolarla anche nel presente provvedimento. Non riterrei pertano opportuna la soppressione dell'articolo.

C A R E L L I . Vi è però la questione del settimo comma dell'articolo 42.

D I G R A Z I A . L'autorità giudiziaria non ordina mai preventivamente, ma interviene al momento opportuno con la sentenza. Ora, l'articolo attribuisce al medico provinciale la facoltà di disporre preventivamente, nel trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria, la chiusura dell'esercizio. Ma in caso di assoluzione, chi risarcirà l'interessato per il danno derivantegli da tale chiusura?

M U R D A C A . Vorrei ricordare al collega Di Grazia che i casi del genere non sono purtroppo rari; io credo che non sia possibile evitarli, poichè siamo tutti soggetti ad errare. Situazioni di questo tipo si verificano sia in sede civile che in sede penale.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Per fortuna, questo è uno dei pochissimi casi in cui è difficilissimo sbagliare, perchè non è che il medico provinciale trasmetta immediatamente gli atti all'autorità giudiziaria. È evidente che, se il medico provinciale ordina la chiusura di un esercizio, ciò significa che egli si trova già di fronte a qualche dato concreto, per esempio all'esito di un'analisi che in una determinata confezione sono presenti sostanze velenose.

D I G R A Z I A . Oggi la chiusura di un esercizio avviene per la semplice costatazione della presenza di una maggior per centuale di acqua.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Qui si tratta di norma che fa preciso riferimento al settimo comma dell'articolo 42.

V O L P E , *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Perciò non sono contemplate tutte le infrazioni, soltanto quelle con sostanze tossiche.

G R I M A L D I . Nell'attuale prassi è prevista una chiusura di durata limitata, anche se per la contravvenzione a volte nemmeno si è atteso l'esito delle analisi (esito che, normalmente, era negativo). Comunque per i decreti, una volta emessi dal Prefetto e ora passati alla competenza del medico provinciale, abbiamo sempre fatto salvi i diritti dei lavoratori ad ottenere la remunerazione per tutto il periodo in cui il pasti-

ficio è rimasto chiuso. Ora ci troviamo di fronte ad un provvedimento di natura diversa, perchè si tratta di un aggravamento di pena. Non solo, ma, mentre prima si conosceva il periodo di chiusura — limitato a 3, 8, 15 giorni —, ora si può arrivare addirittura fino alla definizione del procedimento penale, per il quale lo stesso sottosegretario Schietroma ha parlato di appelli e contro appelli. Non potremmo, in questo caso, ritenere valida la prassi esistente, cioè che l'imprenditore, il quale aveva subìto la chiusura del pastificio per aver commesso una determinata infrazione, paghi ugualmente il salario ai suoi dipendenti? Ecco la mia preoccupazione: una disposizione che non c'è nel disegno di legge in esame, ma che viene in pratica attuata.

Presento un emendamento in tal senso.

C A R E L L I . C'è anche nel disegno di legge. Nel secondo comma dell'articolo è infatti detto: « Il provvedimento di chiusura può essere revocato in ogni tempo, allorquando il titolare dell'impresa offra adeguata garanzia di avere eliminato le cause e le ragioni in base alle quali era stata disposta la chiusura ».

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Non solo, ma è anche ammesso ricorso al Ministro della sanità.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Faccio rilevare al senatore Grimaldi — al quale dico subito di essere contrario all'emendamento da lui presentato — che egli aveva aderito alla relazione del senatore Militerni. Comunque, sempre a proposito del suo emendamento, gli faccio notare che la dizione da lui proposta mi sembra così vaga da rischiare di diventare pericolosa. Quindi, se insiste, io lo metto in votazione, altrimenti metto ai voti l'articolo 47 nel testo in esame.

M U R D A C A . Il medico provinciale può ordinare la chiusura dell'esercizio: ecco, direi che fin qui va bene; potremmo sopprimere nel primo comma le parole « fino alla definizione del procedimento penale ».

D I G R A Z I A . La norma così sarebbe più in armonia anche con gli altri commi.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Non possiamo farlo, perchè non possiamo escludere che vi sia un'altra disposizione che fissi un diverso termine. D'altro canto, non ha significato rimettersi alla interpretazione del medico provinciale, perchè è estremamente difficile che egli emetta provvedimenti così drastici se non si tratta di uno di quei casi per i quali il Codice penale prevede addirittura una reclusione da un minimo di 15 giorni a un massimo di 3 anni. Ora, a parte il fatto che il disegno di legge opera per le infrazioni alle norme previste dal codice penale (chè, altrimenti, avrebbe motivo di esistere la preoccupazione manifestata dal senatore Di Grazia), si tratta, nel caso particolare, di una facoltà per il medico provinciale, sia per l'adozione del provvedimento di chiusura che per quello di revoca. È una espressione usata anche dal codice, in cui si dice « può » non « deve », ma è chiaro che si tratta di una facoltà condizionata al verificarsi di determinati eventi, previsti in questo caso dal settimo comma dell'articolo 42, perchè altrimenti cadremmo nell'eccesso di potere. Comunque, è previsto anche il controllo dell'autorità centrale, che è il Ministro della sanità. Perciò mi sembra si possa essere assolutamente tranquilli, anche perchè si tratta di un provvedimento che viene adottato in casi gravissimi. Ovviamente il medico provinciale, nell'attuarlo, avrà disposto una serie di accertamenti, perchè non è pensabile che egli disponga la chiusura di un esercizio senza valide giustificazioni. E, comunque, ripeto, si tratta di un provvedimento che lo stesso medico provinciale può in qualsiasi momento revocare e contro il quale è possibile ricorrere all'autorità amministrativa più alta, il Ministro della sanità. Mi sembra che sussistano proprio tutte le massime garanzie.

D I G R A Z I A . Nel primo comma dell'articolo in esame è detto che il medico provinciale può ordinare la chiusura dell'esercizio fino alla definizione del procedimento penale. Praticamente, una volta stabi-

lita la chiusura, si tratta di un termine impegnativo.

V O L P E , *Sottosegretario di Stato per la sanità.* No, perchè poi c'è il secondo comma.

D I G R A Z I A. Allora diciamo: « tranne che il titolare dell'impresa non possa dimostrare », eccetera.

C A R E L L I . Forse potremmo risolvere il problema con la semplice aggiunta di un « tuttavia », a collegamento tra il primo e il secondo comma.

V O L P E , *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Mi pare che non si arrivi ad alcuna modifica sostanziale del testo in esame.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Mi sembra che dire: « Il provvedimento di chiusura può essere revocato in ogni tempo, allorquando il titolare dell'impresa offra adeguata garanzia di avere eliminato le cause e le ragioni in base alle quali era stata disposta la chiusura » vada proprio incontro alle esigenze che sono state qui manifestate, anche perchè la revoca potrebbe essere disposta indipendentemente dalla instaurazione e dalla definizione dell'eventuale procedimento penale.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 47 nel testo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 48.

Eccettuate le contravvenzioni punite con l'ammenda fino a lire 200.000, in tutti gli altri casi il giudice, nel pronunciare la condanna, dispone la pubblicazione della sentenza.

(*È approvato*).

Art. 49.

Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante che vende, detiene per vendere o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle previsioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e la confezione originale non presenti segni di alterazione.

(*È approvato*).

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 50.

È consentita la produzione di sfarinati, pane e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme della presente legge, del regolamento di esecuzione e dei provvedimenti dell'autorità amministrativa previsti dalla legge medesima, purchè si tratti di prodotti destinati alla esportazione e non nocivi alla salute umana, previa autorizzazione da concedersi con le modalità che verranno fissate dal regolamento.

È vietata l'importazione di sfarinati, pane e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme della presente legge, del regolamento di esecuzione e dei provvedimenti dell'autorità amministrativa previsti dalla legge medesima.

C A R E L L I . Bisogna fare riferimento all'articolo 30, che abbiamo approvato con le note modifiche e quelle caratteristiche particolari. Qui si tratta di esportazione e dobbiamo fermarci alla esportazione. Pertanto, pur ammettendo che nel complesso l'articolo 50 è valido, propongo che il primo comma di esso risulti così formulato: « Previa autorizzazione da concedersi con le modalità che verranno fissate dal regolamento, è consentita, per l'esportazione, la produzione di sfarinati, pane e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme della presente legge, del regolamento di esecuzione e dei provvedimenti dell'autorità

amministrativa previsti dalla legge medesima ».

È inutile, a mio avviso, dire: « purchè si tratti di prodotti destinati alla esportazione e non nocivi alla salute umana », perchè è logico che ciò che è nocivo, è soggetto alle norme previste dalla legge. Se dovessimo approvare l'articolo 50 nella sua attuale formulazione, potremmo trovarci in contrasto coll'articolo 30, così come è stato approvato.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Nell'articolo 30 abbiamo eliminato l'elenco degli ingredienti che si possono aggiungere nella produzione delle paste speciali e abbiamo detto che per l'impiego di un qualsiasi ingrediente occorre essere autorizzati con decreto del Ministro della sanità di concerto con i Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio.

Ci troviamo ora di fronte all'articolo 50 che stabilisce che « è consentita la produzione di sfarinati, pane e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme della presente legge... », cioè in aggiunta a quelli previsti all'articolo 30.

C A R E L L I . E poi si aggiunge: « purchè si tratti di prodotti destinati alla esportazione... ». Evidentemente i « requisiti diversi » sono legati solo alla esportazione.

Ora, se intendiamo per requisiti le caratteristiche intrinseche degli sfarinati, del pane e delle paste, sono favorevole al mantenimento dell'articolo 50, così come è formulato; se, invece, per requisiti intendiamo anche il complesso degli ingredienti che usiamo nella pastificazione, nella panificazione, e via dicendo, è necessario modificare l'articolo 50, perchè altrimenti esso risulterebbe in contrasto con l'articolo 30.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Non è in contrasto con l'articolo 30, perchè se io voglio aggiungere la carne, ad esempio, perchè so che in Francia e in Olanda, si preferisce questo tipo di pasta, per quale motivo dobbiamo complicare le cose? Tanto più che è prevista l'autorizzazione del Ministro della sanità da concedersi secondo le modalità che verranno fissate dal regolamento.

G R I M A L D I . L'articolo 30 stabilisce che è consentito l'impiego di ingredienti diversi da quelli indicati, a condizione che ci sia una specifica autorizzazione dell'autorità competente. Questa autorizzazione è data sia perchè la merce venga consumata in Italia e sia perchè venga esportata. Si tratta di deroghe ad un prodotto tipico, e in base all'articolo 30 abbiamo stabilito che queste deroghe possono essere fatte previa autorizzazione dell'autorità competente. Naturalmente noi possiamo ripetere tutto quello che vogliamo, nè le parole « destinati alla esportazione » possono modificare l'impostazione dell'articolo 30; ma io mi chiedo: a che scopo questa ripetizione?

Qualora si ritenga che non si tratti di una ripetizione, dichiaro che voterò a favore dell'articolo 50 così come è formulato.

C A R E L L I . Chiarito che l'articolo 50 non contrasta con la nuova formulazione dell'articolo 30, non insisto sul mio emendamento.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Non esiste contrasto, in quanto l'articolo 50 prevede delle eccezioni solo, come ho già detto, per i prodotti destinati alla esportazione.

G R I M A L D I . Veramente nell'articolo 30 non abbiamo precisato che si fa riferimento esclusivamente ai prodotti da consumare in Italia, ma abbiamo detto che si possono produrre tipi diversi di sfarinati, pane e pasta alimentare, a condizione che il Ministro li autorizzi.

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'articolo 50 ha lo scopo di evitare che si fermi la produzione di determinati prodotti che incontrano il favore di Paesi diversi dall'Italia. Ora, quando diciamo: « requisiti diversi da quelli prescritti... », non c'è dubbio che si fa riferimento ai requisiti prescritti, mentre l'articolo 30 non prescrive, ma stabilisce solo che per l'impiego di ingredienti diversi occorre l'autorizzazione del Ministero.

G R I M A L D I . L'articolo 50 aveva un senso quando l'articolo 30 non era stato modificato, ma il nuovo testo di questo arti-

colo rende il primo comma dell'articolo 50 superfluo.

P R E S I D E N T E , *relatore*. No, è pericoloso sopprimere il primo comma dell'articolo 50, perchè potremmo fermare qualche corrente di esportazione. Qui non si parla solo di ingredienti, ma anche di requisiti e i requisiti posono essere: umidità, ceneri, e via dicendo.

C A R E L L I . L'essenziale è che l'articolo 50 non contrasti con la nuova formulazione dell'articolo 30.

V O L P E , *Sottosegretario di Stato per la sanità*. L'articolo 50 non si riferisce solo all'articolo 30, ma è conforme a tutto lo spirito della legge.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 50, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 51.

Sino al 31 dicembre 1967 è consentita la produzione di pasta comune confezionata con semolato oppure con semolato miscelato con sfarinati di grano tenero, nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

TIPO E DENOMINAZIONE	Umidità massima per cento	Su cento parti di sostanza secca					Acidità espressa in gradi
		Ceneri		Cellulosa		Sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo	massimo (*)
		minimo	massimo	minimo	massimo		
Pasta tipo I	12,50	—	0,64	—	0,20	10	4
Pasta tipo II	12,50	0,86	1	—	0,80	11	5

(*) Il grado di acidità è espresso dal numero di centimetri cubici di soluzione alcalina normale, occorrente per neutralizzare grammi 100 di sostanza secca.

La vendita dei due tipi di pasta comune è consentita sino al 30 giugno 1968.

Il Ministero della sanità propone la soppressione o la opportuna modifica di questo articolo in connessione con la definizione delle proposte formulate in merito al precedente articolo 29. Ora, per quanto riguarda l'articolo 29, abbiamo accettato una parte degli emendamenti del Ministero della sanità e precisamente di produrre un tipo di pasta di semola e un tipo di pasta di semolato di grano duro. È evidente, dunque, che l'articolo 51 deve essere coordinato con le norme dell'articolo 29.

Metto ai voti l'articolo 51 con l'intesa che esso sarà coordinato con le norme dell'articolo 29 a cura della Presidenza.

(*È approvato*).

Art. 52.

La presente legge, salvo quanto previsto ai successivi commi, entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine per lo smaltimento delle paste alimentari prodotte secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di en-

trata in vigore della presente legge, è fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Le disposizioni dell'articolo 35 diventano obbligatorie al compimento di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 53.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e foreste, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria e commercio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, saranno emanate le norme regolamentari occorrenti per l'esecuzione della presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

(*È approvato*).

Art. 54.

Sono abrogate le leggi 17 marzo 1932, n. 368; 22 giugno 1933, n. 874; 2 agosto 1948, n. 1036; il decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione del 10 ottobre 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 12 ottobre 1949; il decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione del 18 novembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 25 novembre 1953, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

(*È approvato*).

Ricordo alla Commissione che l'articolo 9 era stato accantonato in una precedente seduta, per cui è necessario procedere alla sua votazione. Eventuali discordanze nella tabella saranno eliminate in sede di coordinamento.

Metto ai voti l'articolo 9 modificato in seguito agli emendamenti accolti nella seduta del 19 gennaio scorso. Esso è così formulato:

« Gli sfarinati di grano duro destinati al commercio possono essere prodotti soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

TIPO E DENOMINAZIONE	Umidità massima per cento	Su cento parti di sostanza secca				
		Ceneri		Cellulosa		Sostanze azotate (azoto x5,70) minimo
		minimo	massimo	minimo	massimo	
Semola (*)	14,50	0,70	0,85	0,20	0,45	10,50
Semolato	14,50	0,90	1,20	—	0,85	11,50

(*) *Valore granulometrico alla prova di stacciatura*:
Passaggio staccio con maglie di millimetri 0,187 di luce, massimo 10 per cento.

La prova di stacciatura per la rilevazione del valore granulometrico previsto nella tabella per la semola, è eseguita secondo le modalità da stabilirsi con il regolamento.

È consentita la produzione di semola e semolato rimacinati, da destinare esclusivamente alla panificazione; tale produzione non è soggetta al rispetto del valore granulometrico di cui sopra.

È consentita altresì la produzione di farina di grano duro, da destinare esclusivamente alla panificazione, avente un conte-

nuto in ceneri minimo 1,35 e massimo 1,60, cellulosa massimo 1, sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo 11,50, su cento parti di sostanza secca.

È tollerata l'immissione al consumo di sfarinati di grano duro con tenore di umidità fino al massimo del 15,50 per cento, con diminuzione proporzionale del prezzo, sempre che il maggiore grado di umidità, rispetto al limite massimo del 14,50 per cento stabilito nella tabella, risulti indicato sul cartellino o sugli involucri di cui al successivo articolo 13 ».

(*È approvato*).

Esaurito così l'esame degli articoli, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con l'intesa che le Commissioni riunite autorizzano la Presidenza ad apportare, in sede di coordinamento, le necessarie modificazioni.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,45.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari